

Vista la Determina n.203 del 24/05/2016 del dipartimento agricoltura Regione Puglia relativa alla nuova delimitazione, estesa fino alle porte della provincia di Bari e comprendente l'intera area orientale della provincia di Taranto, delle aree infette da Xylella Fastidiosa ceppo Pauca con la quale viene riconfermata la provincia di Lecce quale area totalmente infetta;

Vista la sentenza della Corte di Giustizia europea del 9 giugno 2016 che conferma la metodologia di contrasto finora adoperata dalla Commissione Ue rispettosa del principio di precauzione;

considerato:

CHE lo status di area infetta, per la provincia di Lecce, perdura da ottobre 2013;

CHE in base all'art. 5 della decisione di esecuzione della Commissione europea n.789 del 18.05.2015, s. m. e i., - già attivato con decisione UE del 13 febbraio 2014 e nuovamente confermato con l'ultima decisione della Commissione Ue del 12/05/2016 - in tali aree è vietato l'impianto di specie arboree che hanno dimostrato sensibilità all'organismo specificato, la XF

CHE l'elenco aggiornato di tali piante, definite piante ospiti, contiene n.varietà che riguardano maggiormente le coltivazioni storicamente coltivate nel territorio salentino e quindi adattate ed acclimatate alle caratteristiche di tale territorio facenti parte tutte della macchia mediterranea, ampiamente diffuse e che si propagano continuamente in modo spontaneo;

CHE al momento attuale non è conosciuto alcun strumento o farmaco di contrasto e/o di cura dalla XF tant'è che le stesse pratiche, definite di contenimento, sono riferite alla lotta al vettore non alla fitopatia pertanto la provincia di Lecce è destinata a restare area dove la XF si è insediata endemicamente e quindi non più eradicabile;

CHE dal momento della comparsa della XF e successivi vincoli e divieti emanati dalla Commissione Europea hanno bloccato qualsiasi attività imprenditoriale dei coltivatori salentini a cui non è consentito piantare giovani piante di ulivo e né di altre specie vegetali idonee alla nostra storia colturale;

CHE il divieto di impianto di specie suscettibili ad un organismo da quarantena si giustifica essenzialmente in presenza di focolai di cui è possibile l'eradicazione mentre nei casi in cui il patogeno è diffuso su ampie superfici e su molti ospiti (anche spontanei) e quindi ineradicabile vengono meno le motivazioni del divieto;

CHE pertanto consentire nell'area infetta della provincia di Lecce, distante quaranta chilometri dall'area sorveglianza e sessanta da quella cuscinetto, di impiantare anche specie vegetali rientranti nell'elenco di "piante ospiti" risulterebbe ininfluenza ed insignificante sia in merito al potenziale aumento delle fonti di inoculo sia rispetto alla possibilità di ulteriore diffusione della malattia;

CHE, altresì, l'eliminazione del divieto di impianto di piante ospiti non lederebbe assolutamente il principio di precauzione invocato dal legislatore europeo;

al fine di non alimentare ulteriormente l'effetto di retrocessione economica territoriale già provocata dalla diffusione della XF e ritenendo indispensabile ridare opportunità di scelta imprenditoriale e vitalità di impresa alla provincia di Lecce oltre che restituire condizioni di normalità e pari opportunità comportamentali all'intera comunità salentina, pur nella considerazione di area con presenza endemica di XF;

si chiede alla Commissione Ue, relativamente alla provincia di Lecce, di abrogare l'art. 5 della Decisione di esecuzione della Commissione europea n.789 del 18.05.2015, s.m. e i., e ridare ai coltivatori salentini la libertà di impianto.

Coldiretti Lecce 24/06/2016